

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CITTA' DI CASTANO PRIMO <i>Provincia di Milano</i></p> | <p style="text-align: center;">ATTO DI CONSIGLIO</p> <p style="text-align: center;">47</p> | <p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">29/09/2020</p> |
|--|--|---|--|

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA (ART. 1, C. 639 L. 147/2013) - ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2020, addì **ventinove**, del mese di **Settembre** alle ore **20:30**, presso **Sala Consiglio - Villa Rusconi**.

Previa convocazione disposta ai sensi dell'art. 50 – 2° comma – del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

| Cognome e Nome | Pr. | As. |
|-------------------------|------------|------------|
| PIGNATIELLO GIUSEPPE | X | |
| BONALLI CAROLA | X | |
| FUSETTI LUCA | | X |
| LODI MARIA LUISA | X | |
| LANDINI ALESSANDRO | X | |
| OSELLAME ANDREA | X | |
| CANZIANI COSTANTINO | X | |
| CRESPI ILARIA | X | |
| VISMARA CRISTINA | X | |
| FAMA' MARCO | X | |
| GRIFFANTI GIOVANNI | X | |
| BAGGINI MARIA GABRIELLA | X | |
| FERRARIO MORENA | X | |
| COLOMBO ROBERTO | | X |
| RIVOLTA DANIELE | X | |
| COLOMBO SILVIA | X | |
| MOIRAGHI ALBERTO | X | |

Presenti: 15 Assenti: 2

Partecipa **il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Olivieri**, il quale provvede della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Giuseppe Pignatiello, invita a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA (ART. 1, C. 639 L. 147/2013) - ANNO 2020

(delib. C.C. n. 47 del 29.09.2020)

Sono presenti in aula n.14 Consiglieri su n.16 assegnati, oltre il Sindaco.

Il **Sindaco** introduce l'argomento in oggetto, cede poi la parola all'assessore Landini che relaziona sull'argomento, come riportato su supporto audio e depositato agli atti, a norma dell'art. 55, comma 4, del vigente Regolamento del Consiglio comunale.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri comunali, come riportato su supporto audio e depositato agli atti, a norma dell'art. 55, comma 4, del vigente Regolamento del Consiglio comunale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Udita l'illustrazione del punto da parte dell'Assessore delegato in materia e la discussione prodottasi;

Vista la documentazione allegata consistente in:

- Proposta del Responsabile
- Relazione al PEF
- Tabella MTR riepilogativa dei costi del servizio
- Articolazione tariffaria
- Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio
- Verbale del Revisore del Conto nr. 18 del 23.09.2020 relativo a parere sulla presente Deliberazione e considerazioni in merito alla validazione del PEF Tari
- Foglio pareri ex art. 49 TUEL;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Richiamato lo Statuto comunale ed il Regolamento consiliare;

Dato atto dei pareri tecnico e contabile, favorevoli, espressi come per legge;

Con voti: n. 11 favorevoli, n. 4 astenuti (consiglieri Colombo Silvia, Ferrario, Moiraghi e Rivolta), n. = contrari, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di provvedimento.
2. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, analoga alla precedente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di rispettare la tempistica dettata dalla normativa vigente in materia.

Allegati:

- Proposta del Responsabile
- Relazione al PEF
- Tabella MTR riepilogativa dei costi del servizio
- Articolazione tariffaria
- Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio
- Verbale del Revisore del Conto nr. 18 del 23.09.2020 relativo a parere sulla presente Deliberazione e considerazioni in merito alla validazione del PEF Tari
- Foglio pareri ex art. 49 TUEL.

Proposta di Consiglio N. 53 del 22/09/2020

BILANCIO

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA (ART. 1, C. 639 L. 147/2013) - ANNO 2020

Il Bilancio 2020/2022 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/07/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER IL TRIENNIO 2020-2022 E CONFERMA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF".

Con successiva deliberazione G.C. n. 123 del 06/08/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022.

Con Delibera G.C. n. 88 del 18/06/2020 e n. 98 del 02/07/2020 sono state apportate variazioni in via di urgenza al Bilancio di previsione.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 30/07/2020 si è proceduto alla ratifica delle predette variazioni ed ad ulteriori variazioni.

L'art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 fissa l'elencazione dei documenti che devono essere allegati al bilancio di previsione. In particolare la lettera e) del comma 1) dell'articolo 172 dispone che fra gli allegati debbano figurare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

L'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria per l'anno 2002) prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tale disposizione viene confermata ora dal comma 169 (articolo unico) della L. 296/06 (finanziaria per il 2007).

Il termine per l'approvazione dei Bilanci è fissato, in via generale, al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del Bilancio.

Per l'anno 2020, tale termine è stato più volte rinviato. Da ultimo, la legge di conversione del dl 34/2020 (DL rilancio) proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre.

La vicenda dei termini relativi all'approvazione delle deliberazioni afferenti ai tributi locali assume particolare complessità nel 2020, soprattutto con riferimento alla TARI, caratterizzata da importanti interventi normativi che avevano indotto il legislatore a scrivere norme speciali di deroga in ordine all'adozione delle relative delibere.

Per la TARI il dl 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la previsione del comma 683 bis prevedendo l'approvazione di "tariffe e regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile".

Alle citate norme si deve aggiungere il comma 4 dell' articolo 107 del dl 18/2020 che portava le tariffe TARI al 30 giugno 2020: "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020".

Le citate disposizioni sono state superate con l'abrogazione delle medesime da parte dell'articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali.

Allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, trascinano anche il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo **anche il caso in cui l'ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo l'approvazione del bilancio dell'ente ma sempre entro il termine nazionale.** Infatti **sul punto è determinante la motivazione sopraggiunta in grado di giustificare interventi tributari successivi all'adozione del bilancio locale,** particolarmente frequente in ragione dell'emergenza sanitaria 2020.

Il termine per l'approvazione del Piano Finanziario TARI 2020 è pertanto attualmente fissato al 30 Settembre.

Il nostro Comune ha applicato nel 2013, ai sensi dell'art. 14 del Dl 201/2011 (c.d. "Manovra Monti"), il "Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi" (TARES), che ha sostituito tutte le previgenti forme di prelievo relative ai Servizi di Igiene Ambientale (TARSU, TIA1, TIA2 ecc.).

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, con decorrenza dal 1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (d'ora in poi TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

Per questo motivo ARERA ha assunto le seguenti deliberazioni che disciplinano la materia:

- Delibera 443/2019/R/rif. con oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- [Delibera 444/2019/R/rif.](#) con oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR).
- Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".

Preso atto pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

Tenuto conto che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020 - 2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018 - 2019 e gli obblighi di comunicazione,

per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

Considerato che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

Atteso che il Consiglio Comunale deve assumere (così come già ricordato) le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Tenuto conto che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

Verificato che la percentuale di copertura dei costi inerenti al Servizio (quantificata sulla base di tale piano) risulta pari al 100%, come previsto ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

Ricordato altresì che:

- Le previsioni del Piano Finanziario in approvazione tengono conto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 30/07/2020;
- nella commisurazione della tariffa, l'Ente utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'Allegato A della Delibera Arera n° 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI anno 2020:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
 - c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche Kc, Kd per le utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999;
- e che tali criteri sono contenuti in Allegato 03 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

Atteso che l'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Preso atto che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Visto l'art. 6 della deliberazione 443/2019 che definisce inoltre che:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto che in data 09/09/2020 a mezzo PEC (prot. n.13308 del 10/09/2020) il CCN ha trasmesso il Piano Finanziario 2020 comprensivo di tutta la documentazione facente parte;

Preso atto della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale rappresentante dello stesso, in data 09/09/2020;

Visto il parere richiesto dall'Ente per la validazione del predetto Piano del Revisore dei Conti, reso con Verbale nr. 18 in data 23.09.2020 riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal CCN (Allegato 05 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

Considerato che l'art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione dei "Piani Finanziari".

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio l'adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti l'anno 2020 redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi della Delibera Arera n° 443/2019, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 -1°comma- Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente atto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario Tari 2020 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune composto dai seguenti elaborati:
 - Allegato 01 - Relazione al PEF;
 - Allegato 02 - Tabella MTR riepilogativa dei costi del servizio;
 - Allegato 03 - Articolazione tariffaria;
 - Allegato 04 - Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio;
 - Allegato 05 - Verbale del Revisore del Conto nr. 18 del 23.09.2020 relativo a parere sulla presente Deliberazione e considerazioni in merito alla validazione del PEF Tari.
2. di stabilire per l'anno 2020 l'adozione dei parametri per la determinazione della TARI (coefficienti di calcolo ai sensi DPR 158/99) indicati nel già richiamato allegato 03 - Articolazione tariffaria - al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che le tariffe sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di

gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 come da riepilogo costi che segue:

| Parametri TARI 2020 | | |
|--|----------------|---------------------|
| Totale PEF (escluso Tributo provinciale e inclusa IVA 10%) | | 1.552.290,03 |
| Altre Poste di competenza del Comune | | 20.457,87 |
| MIUR | | -11.666,87 |
| Riduzioni da finanziare con altre risorse (sconti COVID per UND) | | -23.000,00 |
| Riduzioni da finanziare con altre risorse (reddito) | | -6.500,00 |
| Recupero crediti | | -24.440,88 |
| Recupero da sanzioni | | -1.061,45 |
| Conguaglio CCN 2018 | | 37.496,55 |
| TOTALE ENTRATE TARIFFARIE | | 1.543.575,24 |
| | % | |
| GRADO DI COPERTURA | 100,00% | |
| QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE | 62,00% | 957.016,65 |
| QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA' | 38,00% | 586.558,59 |
| QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI | 42,41% | 654.630,26 |
| QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI | 57,59% | 888.944,98 |

4. Di dare atto delle variazioni intervenute nel 2020 rispetto all'anno precedente come da seguente prospetto riepilogativo:

| ENTRATE BILANCIO COMUNALE | PREVENTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| AVVISI TARI | 1.520.311 | 1.543.575 |
| Da finanziare con altre risorse (riduzione reddito) | 6.562 | 6.500 |
| Entrate da recupero crediti (accertamenti PEF 2018 rivalutati) | 16.969 | 8.528 |
| Contributo scuole | 13.422 | 11.667 |
| Riduzioni da finanziare con altre risorse (sconto Covid per UND) | 0 | 23.000 |
| TOTALE ENTRATE PREVISTE | 1.557.264 | 1.593.270 |

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| TRIBUTO PROVINCIALE | 76.016 | 77.179 |
|----------------------------|--------|--------|

| USCITE BILANCIO COMUNALE | PREVENTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Costi interni del Comune | 35.800 | 36.520 |
| Accantonamento fondo svalutazione crediti del comune | 143.000 | 126.492 |
| Costi fatturati dal Consorzio esclusi IVA | 1.241.508 | 1.231.965 |
| Oneri Iva | 124.151 | 124.894 |
| Altre Poste di competenza del Comune (Cooperativa) | | 20.458 |
| Rimanenza a copertura del 100% - conguaglio 2018 | 12.805 | 52.942 |
| TOTALE | 1.557.264 | 1.593.270 |
| GRADO DI COPERTURA | 100% | 100% |

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| TRIBUTO PROVINCIALE | 76.016 | 77.179 |
|----------------------------|--------|--------|

5. Di dare atto che ai sensi della Delibera Arera nr. 158/2020, è stata prevista una riduzione da applicare, limitatamente all'anno 2020, alla Tari delle utenze non domestiche individuate con riferimento alla categoria

tariffaria di appartenenza tenuto conto delle chiusure disposte per tali attività a seguito dell'emergenza COVID-19. Tali riduzioni stimate per un totale di Euro 23.000,00 saranno coperte dal Comune tramite risorse proprie del Bilancio Comunale;

6. Di dare atto che l'individuazione e la riduzione da prevedere ai sensi della predetta Delibera Arera nr. 158/2020 è stata condotta di concerto fra Comune e Consorzio dei Navigli. L'applicazione nel concreto dei principi indicati sulla predetta Delibera è stata particolarmente complessa in relazione alle difficoltà di raccordo fra Codici ATECO (utilizzati nei Decreti per individuare le attività che dovevano essere chiuse) che non sono presenti nella base-dati TARI ed i Codici di attività inseriti in base dati TARI nonché in relazione al metodo di calcolo previsto da ARERA per l'applicazione della riduzione in parola (con indicazione di procedere a riduzione percentuale dei coefficienti per attività. Si è optato per la previsione di uno sconto da inserire in fattura per le utenze individuate, anche al fine di garantire maggior trasparenza verso l'utente in merito alla riduzione operata).
7. Di dare atto che le previsioni di entrata e spesa (a pareggio) riferite al Piano Finanziario TARI sono coerenti con le previsioni di Bilancio 2020/2022 (approvato precedentemente al presente atto e variato nel mese di Luglio), con l'eccezione della posta relativa al finanziamento per riduzioni COVID-19 da applicare alle utenze non domestiche. Tale spesa stimata in Euro 23.000 sopra indicata per la quale l'Amministrazione disporrà idonea copertura con la prima variazione di Bilancio utile. In assenza di altre risorse, si provvederà alla copertura della spesa con Avanzo di Amministrazione (la quota libera dell'Avanzo di amministrazione, può essere utilizzata, in deroga all'art. 187 c.2 del D.lgs. 267/00 per spese connesse all'emergenza Covid-19 ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del Dl 17/03/2020 nr. 18).
8. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al Consorzio dei Comuni dei Navigli (Ente Gestore del Servizio e TARI) per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
9. di stabilire che il provvedimento (comprensivo della documentazione richiesta) venga trasmesso, entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia, all'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) per la conseguente approvazione.
10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Quindi,

Con voti _____ espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U. EE.LL. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

IL SINDACO
Giuseppe Pignatiello

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Olivieri
